**COMUNE DI MONTEFORTINO**

**Provincia di Fermo**

L’anno duemila ventuno (2021), il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_del mese di luglio (07), presso la Civica Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge,

FRA

Il Comune di Montefortino, rappresentato ai fini della stipulazione del presente contratto dal Sindaco -Domenico Ciaffaroni -, che vi interviene nella veste di legale rappresentante e di Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva dell’Ente, ed in esecuzione della deliberazione della deliberazione Giunta Comunale n\_\_\_\_in data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, esecutiva, con la quale è stato approvato il presente schema di contratto (Fiscale/Partita Iva del Comune 00400660445), nel seguito del presente atto denominato “**Comune di Montefortino” o Comodatario”;**

E

**I Sig.ri:**

BARELLI ALESSANDRA, nata a Montefortino il 02/07/1962 ed ivi residente in via Raffaele Perticarà n. 6, codice Fiscale: BRLLSN62L42F509W;

* BARELLI BEATRICE, nata a Montefortino il 03/09/1958 ed ivi residente in via Papa Giovanni XXIII° n. 4, codice fiscale BRLBRC58P43F509C;
* BARELLI DEBORA, nata a Macerata il 22/01/1969 ed ivi residente in Loc. Tenna n. 33, codice fiscale **BRLDBR69A62E783J;**
* BARELLI MARIA CRISTINA, nata a Montefortino il 19/07/1960 ed ivi residente in via Rio n. 3/A, codice fiscale BRLMCR60L50F509P;

Di seguito indicati “**Comodanti**”.

I presenti premettono:

1.che in data 6 dicembre 2016, è stato sottoscritto un contratto di comodato per l’uso gratuito da parte del Comune di Montefortino di un appezzamento di terreno sito in Montefortino – Località Tenna - distinto al Foglio 20 -Particella 2 – Codice F509, per la delocalizzazione di strutture ricettive diverse (bar, ristorante, deposito gomme);

2. che il contratto prevede, all’articolo 3, la durata di 3(tre) anni;

3. che è comune volontà delle parti sottoscrivere un nuovo contratto di comodato di durata fino al **31 dicembre 2025,** ed efficacia retroattiva alla data della scadenza del contratto precedente, per regolarizzare il periodo di godimento trascorso.

Per quanto premesso, le parti con il presente contratto di comodato, stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 2702 del Codice Civile

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITA’

I comodanti rinnovano al Comune di Montefortino, che accetta, il comodato d’uso gratuito della porzione di terreno sita nel Comune di Montefortino - Località Tenna, distinta in Catasto al Foglio di Mappa n. 20- Particella n. 2. Il comodato è finalizzato alla delocalizzazione delle seguenti attività produttive:

* Bar Primavera di Cicco Stefania;
* Ristorante Pizzeria Fonte della Valle di Barelli Beatrice;
* Gommista Barchetti Graziano.

ARTICOLO 2

DURATA

Il presente contratto **ha durata fino al 31 dicembre 2025** e rappresenta prosecuzione del precedente sottoscritto il 06/12/2016 e cessato di efficacia il 05/12/2019. Gli effetti del contratto retroagiscono alla data del 6 dicembre 2019.

ARTICOLO 3

CESSAZIONE ANTICIPATA

Il Comune di Montefortino si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto con preavviso almeno 60 (giorni) giorni, qualora vengano meno le necessità per le quali è sottoscritto, richiamate nel precedente articolo 1.

Ai sensi dell’articolo 1809 – 2° comma, del Codice Civile, i comodanti possono chiedere la restituzione anticipata dell’area solo in presenza di un bisogno imprevisto ed urgente, motivato da necessità attuali e concrete.

ARTICOLO 4

STATO DELL’IMMOBILE

Il comodatario dichiara che l’area, per le caratteristiche e le condizioni in cui si trova, è idonea all’uso pattuito; egli si obbliga a riconsegnarla alla scadenza del contratto alle condizioni in cui l’ha ricevuta.

ARTICOLO 5

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto espresso divieto al comodatario di cedere a terzi il presente contratto, senza il consenso scritto dei comodanti.

È fatta salva l’ipotesi del sub-comodato prevista dal successivo articolo 7.

ARTICOLO 6

INTEVENTI MIGLIORATIVI

Le migliorie o modiche, eseguite dal comodatario con il consenso dei comodanti, sono acquisite dal comodanti alla scadenza del contratto senza obbligo di indennizzo, attesa la non invocabilità da parte del comodatario, in quanto non possessore **né terzo**, dei principi previsti dagli artt. lì [1150](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-viii/capo-ii/sezione-i/art1150.html) e [936](https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iii/sezione-ii/art936.html) cod. civ., constatata altresì la carenza di un diritto ad indennizzo per le migliorie nel similare rapporto di locazione.

ARTICOLO 7

GODIMENTO DA PARTE DI TERZI

Ai sensi dell'articolo 1804 del Codice Civile, i **comodanti**autorizzano il Comune di Montefortino a concedere ai soggetti terzi, individuati nel precedente articolo 1, o ai loro aventi causa, il godimento gratuito dell’area nella forma del sub-comodato, per lo svolgimento dei servizi di pubblico interesse a fianco indicati.

Il comodatario rimane tuttavia custode dell’area ed ha l’obbligo di riferire ai comodanti di eventuali molestie di diritto provenienti da terzi.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI

Il Comune di Montefortino si obbliga, in nome e per conto degli aventi causa, a sostenere le spese di conservazione dell’area, mentre le spese straordinarie gravano sui comodanti.

Il comodatario ha il diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute, se queste rivestono carattere di necessità e di urgenza (articolo 1808, comma 2, C.C.)

ARTICOLO 9

RESPONSABILTA’ – ESONERO

Ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, il comodatario risponde del danno cagionato dalla cosa avuta in custodia, salvo caso fortuito*.* A tal fine, esonera espressamente i comodanti da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti non imputabili alla loro persona.

ARTICOLO 10

EFFICACIA DEL PRESENTE CONTRATTO

Le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti, se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia in quanto applicabili.

ARTICOLO 11

MODIFICHE DEL CONTRATTO

Qualunque modifica del presente contratto dovrà essere apportata con atto scritto firmato dalle parti.

ARTICOLO 12

CONTROVERSIE

Eventuali controversie sorgenti dall’interpretazione e dall’applicazione presente contratto, sono devolute al competente il Foro di Fermo.

ARTICOLO 13

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la firma del presente contratto, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di comodato in essere, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.

ARTICOLO 14

DISCIPLINA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito o contemplato in questo contratto, trovano applicazione le norme del Codice Civile (articoli da 1803 a 1812 compreso), che regolano il contratto di comodato, e le altre disposizioni legislative che possono essere invocate per la disciplina della materia.

ARTICOLO 15

ALLEGATI

Costituisce parte integrante del presente contratto la planimetria descrittiva della superficie concessa in godimento al Comune (Allegato A).

*Letto, approvato e sottoscritto in Montefortino il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Il comodatario - Comune di Montefortino

Il Sindaco

Domenico Ciaffaroni

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I comodanti**:

Alessandra Barelli Beatrice Barelli

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Debora Barelli Maria Cristina Barelli

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_